

Repertorio n. 14278 Raccolta n. 9210

VERBALE DI DETERMINA DEL FONDATORE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici febbraio duemilaventiquattro, alle ore nove

13 febbraio 2024 alle ore 9.00

In Pescara, Viale Bovio, n.235.

Innanzi a me Dottoressa Verna Federica, Notaio in PESCARA
iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di Teramo
e Pescara,

è presente:

- MARESCA SILVIO nato a Teramo, il giorno 30 agosto 1961, do-
miciliato per la carica presso la sede della fondazione di cui
appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qua-
lità di fondatore, amministratore unico e legale rappresen-
te della **FONDAZIONE ETIPUBLICA ENTE FILANTROPICO ETS** con sede
in Pescara, via Caravaggio n. 125, codice fiscale 91134080687,
numero di repertorio 103422 al sistema informatico RUNTS.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e po-
teri di firma del comparente; il signor MARESCA SILVIO mi ri-
chiede di verbalizzare la determina del fondatore per provve-
dere ai successivi adempimenti presso il Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore.

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue:

il signor MARESCA SILVIO, nella qualità di fondatore, ammini-
stratore unico e legale rappresentante della FONDAZIONE

	ETIPUBLICA ENTE FILANTROPICO ETS dichiara, preliminarmente,	
	che, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto, il fondatore	
	delibera eventuali modifiche statutarie.	
	In tale prospettiva, il fondatore delibera:	
	1) di spostare la sede della fondazione da Pescara, Via Cara-	
	vaggio, n. 125 a Pescara, Viale Bovio, n. 235;	
	2) di dare atto che il dottor ROCCO EUGENIO MASCI, nominato	
	organo di controllo monocratico nell'atto di trasformazione	
	dell'associazione in fondazione, ha accettato la carica con	
	PEC in data 12 febbraio 2024, per gli esercizi 2023, 2024 e	
	2025;	
	3) di modificare gli articoli 5 e 6 dello statuto nei seguenti	
	termini:	
	"ART. 5	
	PATRIMONIO	
	5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgi-	
	mento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perse-	
	guimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	Ai sensi dell'art. 38, primo comma del Codice del Terzo Setto-	
	re, la Fondazione ETIPUBLICA, quale ente filantropico, trae le	
	risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria	
	attività principalmente da contributi pubblici e privati, do-	
	nazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed atti-	
	vità di raccolta fondi.	

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dalla parte del patrimonio della trasformata associazione imputata a "fondo di dotazione" e dal conferimento del fondatore;

- incrementi successivi mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti ove nominati o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalla parte del patrimonio della trasformata associazione imputata a "fondo di gestione";

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o imma-

	teriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di	
	valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettua-	
	ti dai Fondatori, da Partecipanti ove nominati o da terzi sen-	
	za espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secon-	
	darie strumentali;	
	- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che	
	pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano	
	espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli	
	acquistati dalla Fondazione medesima.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, secondo comma del Co-	
	dice del Terzo Settore, la Fondazione, nella gestione del pa-	
	trimonio, osserva i principi di trasparenza, prudenza, corret-	
	tezza e rispetta i criteri di efficienza nell'utilizzo delle	
	risorse al fine di ottenere buoni risultati di gestione e di	
	contenimento dei costi. La Fondazione osserva i medesimi prin-	
	cipi di trasparenza, prudenza, correttezza nella raccolta di	
	fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle	
	modalità di erogazione di denaro, beni e servizi anche di in-	
	vestimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o	
	delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del	
	presente statuto. La Fondazione promuove un documento di pro-	
	grammazione annuale delle proprie attività."	
	"ART. 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, l'organo amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ove previsto per legge o in via facoltativa.

Ai sensi dell'art. 39 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale di ente filantropico deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, in caso di nomina di partecipanti, né direttamente né indirettamente".

4) di dare conseguentemente atto che la FONDAZIONE ETIPUBLICA ENTE FILANTROPICO ETS sarà retta, d'ora in avanti, dallo sta-

tuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" e che

verrà inviato, ai fini pubblicitari, unitamente al presente

verbale, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle

ore nove e minuti quindici (h. 9.15) del predetto giorno.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato,

dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto che ho letto

al comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarando-

lo conforme alla sua volontà e, con me notaio, lo sottoscrive

alle ore nove e minuti venti (h. 9.20).

Occupa pagine tre intere e parte della quarta di fogli uno, ed

è stato scritto con sistema elettronico da persona di mia fi-

ducia, salvo aggiunte di mia mano.

Chiuso e sottoscritto alle ore nove e minuti venti (h. 9.20)

del predetto giorno.

F.TO: SILVO MARESCA, Dott.ssa FEDERICA VERNA Notaio.

ALL. "A" al N. 9210 di Raccolta

Statuto

della "FONDAZIONE ETIPUBLICA ENTE FILANTROPICO"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ETIPUBLICA ENTE FILANTROPICO".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione ETIPUBLICA ente filantropico ETS".

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Pescara, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) L'istruzione, l'educazione e la formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d) d.lgs. 117/2017); la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5 comma 1, lettera w) d.lgs. 117/2017).

La fondazione ha per obiettivo di contribuire attivamente alla diffusione, al miglioramento ed avanzamento del sapere e della cultura promuovendo la discussione ed il dibattito su temi ed argomenti di pubblico interesse e diffondendo contenuti per promuovere, facilitare ed incentivare l'accesso alla conoscenza ed alla formazione. Inoltre, la fondazione promuove il diritto dei cittadini alla corretta informazione sull'operato dell'Amministrazione Pubblica, intesa come l'insieme dei soggetti che svolgono una qualsiasi attività nell'interesse diretto o mediato dei cittadini. In generale la fondazione promuove iniziative volte a migliorare il buon governo della cosa pubblica, la trasparenza nelle attività di governo, la formazione razionale delle decisioni in merito a temi pubblici, culturali, etici e sociali, la diffusione della cultura, la diffusione delle imprese sociali votate al miglioramento del benessere collettivo, ed in particolare di quello dei soggetti più deboli.

b) L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 117/2017).

La fondazione svolge le attività di cui alla lettera i dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n.117/2017 anche a sostegno delle iniziative di altre associazioni, fondazioni, enti o privati, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'arte, allo stesso tempo sostenendo categorie deboli o meno privilegiate di artisti, in particolare i meno abbienti o i giovani emergenti o non ancora affermati, che vogliano esporre, realizzare e/o commercializzare le loro opere, garantendo loro un apporto logistico (temporaneamente, per "residenze

d'artista", alloggi e strutture dove poter anche lavorare), organizzativo (compreso l'allestimento di mostre, esposizioni, vernissage etc.) e/o economico.

c) L'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti (art. 5 comma 1 lettera r) d.lgs. n.117/2017) e di soggetti socialmente svantaggiati, nonché l'alloggio sociale ed ogni altra attività residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 comma 1 lettera q) d.lgs. n. 117/2017).

In particolare la fondazione intende promuovere e curare la tutela del diritto abitativo dei migranti extracomunitari e la loro migliore accoglienza ed integrazione sociale, favorendo il loro accesso ad un'abitazione dignitosa aiutandoli a superare o limitare le difficoltà dovute a motivi discriminatori, socioeconomici, familiari o relazionali. Le abitazioni saranno reperite nel mercato anche a mezzo di agenzie immobiliari, con facoltà della fondazione di acquisirle in locazione diretta, concedendole poi in sublocazione ai migranti, ovvero di fungere da intermediario garante verso il proprietario o locatore. La fondazione potrà anche acquisire immobili usati da ristrutturare, di proprietà pubblica o privata, ricevuti in uso gratuito o in comodato, vincolando l'uso dell'immobile ai fini della fondazione o alla locazione in favore dei migranti. Potrà stipulare contratti di assicurazione, di garanzia reale e personale in favore dei locatori ed ogni altro atto idoneo allo scopo, ove in linea con le norme dell'ordinamento e quelle sulla disciplina del terzo settore.

d) La promozione, la realizzazione e l'attivazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art. 5, comma 1, lettera p) d.lgs. n. 117/2017).

Tale attività, rivolta in particolare a soggetti migranti extracomunitari ma in generale a qualunque soggetto c.d. "debole", di qualsiasi provenienza e cittadinanza, potrà svolgersi istituendo programmi di formazione al lavoro, o collaborando ai programmi di altri soggetti, anche in ossequio alle finalità di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e potrà estendersi e comprendere anche l'ambito dell'educazione scolastica.

e) Attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 117/2017).

Tale attività, da svolgere in autonomia, ove consentito dalla legge, ovvero in collaborazione o associazione con imprenditori agricoli e/o cooperative sociali, dovrà essere orientata all'integrazione ed all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Potrà prevedere anche l'affitto o l'acquisto di terreni, immobili e aziende agricole per poter realizzare le finalità previste in favore delle predette persone svantaggiate, o esplicitarsi in attività di formazione professionale, o nella produzione e scambio di beni dell'agricoltura i cui proventi servano sostanzialmente a retribuire i soggetti svantaggiati/lavoratori ed a rimborsare le spese sostenute, in ogni caso con divieto di distribuzione di eventuali utili.

f) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e/o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n. 166 e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (art. 5, comma 1, lett. u), d.lgs. n.117/2017).

La fondazione persegue tale finalità, in particolare quale soggetto donatario ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b della legge n.166/2016, ridistribuendo a persone bisognose eccedenze e prodotti prossimi alla scadenza che le forniranno alberghi, ristoranti, grande distribuzione.

La fondazione persegue i propri fini sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune alla realizzazione dei predetti scopi, incluse le partecipazioni ad imprese o società commerciali che possono considerarsi strumentali o accessorie alle finalità istituzionali della fondazione, con esclusione di ogni finalità lucrativa.

La fondazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre associazioni o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'organo amministrativo.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 38, primo comma del Codice del Terzo Settore, la Fondazione ETIPUBLICA, quale ente filantropico, trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dalla parte del patrimonio della trasformata associazione imputata a "fondo di dotazione" e dal conferimento del fondatore;
- incrementi successivi mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti ove nominati o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalla parte del patrimonio della trasformata associazione imputata a "fondo di gestione";
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti ove nominati o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, secondo comma del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, nella gestione del patrimonio, osserva i principi di trasparenza, prudenza, correttezza e rispetta i criteri di efficienza nell'utilizzo delle risorse al fine di ottenere buoni risultati di gestione e di contenimento dei costi. La Fondazione osserva i medesimi principi di trasparenza, prudenza, correttezza nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto. La Fondazione promuove un documento di programmazione annuale delle proprie attività.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, l'organo amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ove previsto per legge o in via facoltativa.

Ai sensi dell'art. 39 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale di ente filantropico deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, in caso di nomina di partecipanti, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti, ove nominati.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta all'organo amministrativo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORE e POTERI DEL FONDATORE

8.1 E' Fondatore il signor Silvio Maresca.

Il fondatore:

- determina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- assumere la carica di amministratore unico, con esclusione del conflitto di interessi;
- nel caso in cui scelga di nominare un organo di amministrazione collegiale, determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi, ove nominati, e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017.

Nel caso in cui il Fondatore non possa o non voglia provvedere alla nomina degli organi della fondazione, tale potere di nomina spetterà al coniuge del fondatore stesso; nel caso in cui anche il coniuge non possa o non voglia, la nomina spetterà ai figli del fondatore, che decideranno all'unanimità.

Nel caso in cui nemmeno i figli del fondatore volessero o potessero nominare gli organi della fondazione, tale potere di nomina spetterà al presidente del Tribunale di Pescara, su istanza di qualsiasi interessato.

ART. 9

PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche o private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'organo amministrativo, su domanda dell'interessato rivolta allo stesso organo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 L'organo amministrativo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- l'organo amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- l'assemblea di partecipazione, ove siano nominati i partecipanti.

ART. 12

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

12.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

12.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

12.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dall'organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.5 Le riunioni sono presiedute dall'amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, nonchè la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ove sia nominato un consiglio di amministrazione, la legale rappresentanza compete al presidente.

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal fondatore.

Salvo dimissioni, morte o revoca, l'Organo di amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere rinominato.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare l'Organo di amministrazione:

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al fondatore per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, quest'ultimo ove redatto;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Organo di amministrazione ed è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

16.2 All'organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

16.3 Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo di amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 18

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO: SILVIO MARESCA, Dott.ssa FEDERICA VERNA Notaio.

Certificazione di conformità digitale a originale analogico
(Art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Io sottoscritta Dott.ssa **FEDERICA VERNA** Notaio in Pescara, con studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 10, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica è conforme all'originale depositato ai miei atti, composto di più pagine;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della legge n. 82 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. N. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, dotata di certificato n. di serie 13a9, emesso da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 18 settembre 2026.
Si rilascia per uso consentito per legge.
Pescara, lì 16 febbraio 2024

File firmato digitalmente Notaio Federica Verna